

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1975

Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, commina la punizione con la multa da lire 2.000 a lire 200.000 e, nei casi più gravi, anche con la reclusione sino a sei mesi (salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore) a carico di chi emetta un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, disponga altrimenti in tutto o in parte della somma.

La pena è ridotta alla metà nel caso che il colpevole fornisca al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, mentre l'emissione compiuta per fatto scusabile è esente da sanzione penale.

La disciplina delle sanzioni penali, che nei predetti termini appariva pienamente giustificata all'atto in cui entrarono in vigore le norme di legge sull'assegno bancario e cioè oltre quaranta anni fa, non sembra adeguata al tempo attuale.

La circolazione di assegni è, infatti, notevolmente aumentata anche in relazione alla larghezza con la quale le banche sono solite consentire aperture di conti correnti.

Il movimento degli assegni è divenuto di uso comune ed assai frequente e tumultuoso.

Malgrado le sanzioni penali previste dalla legge del 1933, però, il numero degli assegni protestati è elevatissimo e correlativamente è accresciuto in misura notevole il carico dei processi penali.

Il risultato pratico si è che gli uffici giudiziari non riescono a definire celermente i relativi processi, con la conseguenza che spesso il reato si estingue per prescrizione o per effetto di sopravvenute amnistie, onde da una parte vengono caducate le sanzioni penali previste dalla legge e dall'altra parte rimane inutilizzato ed improduttivo il lavoro che magistrati ed ausiliari della giustizia esplicano distraendolo non raramente da altre attività giudiziarie di maggiore importanza.

Peraltro la sanzione penale spesso si traduce in nocumento per lo stesso creditore. L'emittente, infatti, sapendo che l'eventuale pagamento delle somme portate nell'assegno protestato non esclude il processo penale e non comporta la esenzione da pena, è indotto a non pagare e comunque non ha alcuna urgenza di estinguere il debito.

In definitiva l'assoggettamento alla sanzione penale anche nel caso che al protesto segua il pagamento delle somme indicate nell'assegno si concretizza in un danno per gli emittenti, per i creditori, per gli uffici giudiziari e per la stessa collettività.

Appare, pertanto, opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, estendendo alle ipotesi di emissione di assegno a vuoto il principio del pagamento quale causa automatica di estinzione del reato, così come peraltro avviene per la insolvenza fraudolenta (articolo 641 del codice penale).

Avverso tale soluzione si potrebbe obiettare che la possibile estinzione del reato verrebbe ad incoraggiare la emissione di assegni a vuoto.

Il rilievo, però, non sembra decisivo, perchè la realtà dimostra che, malgrado le sanzioni penali, il rilascio di assegni a vuoto si verifica in misura assai rilevante ed al creditore non rimane che la grama soddisfazione di perseguire penalmente il debitore con conseguente diminuzione delle probabilità di recuperare il credito e con l'aggravio di affrontare ulteriori spese e di impiegare tempi lunghi nel labirinto caotico ed inestricabile delle aule giudiziarie penali e civili.

Tuttavia — come è ovvio — il pagamento — comprendente la sorte capitale, gli interessi nella misura legale e le spese di protesto e bancarie — può operare come causa di estinzione del reato non illimitatamente e *sine die*, ma solo se effettuato entro termini ristretti decorrenti dal dì del protesto dell'assegno; chè se così non fosse, verrebbe di fatto a premiarsi ingiustamente il debitore, che sarebbe indotto a non prestare puntuale ossequio alle obbligazioni assunte e comunque a remorarne per lungo tempo l'adempimento.

Nel presente disegno di legge, pertanto, il totale pagamento delle somme portate nel-

l'assegno protestato e degli accessori (interessi e spese di protesto e bancarie) è considerato dall'articolo 1 causa di estinzione di reato automaticamente operante se eseguito o realmente offerto con successivo deposito delle somme dovute non oltre il termine di giorni trenta dal protesto. E per conseguire il fine di assicurare con criteri di rapidità e di automatismo le determinazioni del giudice ed evitare così eccessivo ed ingiustificato carico di pendenze giudiziarie si prevede altresì — perchè possa operare la estinzione — il verificarsi di una ulteriore condizione e cioè che il pagamento sia provato mediante produzione — da eseguirsi nel termine di giorni quaranta dal protesto stesso nella cancelleria della Pretura competente per territorio (luogo di levazione del protesto) — dell'originale o di copia autentica dell'assegno protestato, della quietanza con firma del creditore autenticata da notaio oppure dei verbali attestanti l'offerta reale ed il deposito delle somme dovute che debbono essere eseguiti nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

In relazione alla disciplina *ex novo* proposta occorre, poi, apportare le correlate ed opportune modifiche alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 116 del regio decreto n. 1736 del 1933 e, pertanto, con l'articolo 2 del disegno di legge si propone di limitare alla sola pena pecuniaria (multa da lire 10.000 a lire 100.000) la sanzione penale a carico del colpevole che, nel caso preveduto al n. 3 dello stesso articolo 116 (emissione di assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 1 e all'articolo 11 del citato decreto-legge del 1933), fornisca al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno.

Rimane ferma la norma per la quale il debitore va esente da pena qualora, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 del primo comma del predetto articolo 116, l'emissione dell'assegno sia stata compiuta per un fatto scusabile.

Per rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento nei confronti di

tutti i cittadini, infine, il disegno di legge prevede (articolo 3) una norma transitoria in virtù della quale anche per i procedimenti penali pendenti il reato di emissione di assegno a vuoto si estingue ove il pagamento delle somme protestate e dei relativi accessori (interessi legali e spese di protesto e bancarie) sia effettuato oppure sia realmente offerto con conseguente deposito delle somme nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della legge ed il pagamento o l'offerta con deposito siano provati con le modalità previste dall'articolo 1 nel successivo termine di giorni dieci.

Concludendo, il presente disegno di legge, che si ispira alle esigenze dei tempi moderni,

tende ad avvantaggiare gli uffici giudiziari eliminando un notevole carico di procedimenti penali, appare idoneo alla tutela dei diritti e delle aspettative legittime dei creditori ai quali viene reso più facile e più probabile il soddisfacimento dei loro crediti e costituisce strumento di comprensione delle esigenze dei debitori onesti che, spesse volte costretti al protesto dell'assegno per difficoltà contingenti, rimangono bollati con il marchio del reato anche dopo l'adempimento dell'obbligazione contratta.

Per le superiori considerazioni il sottoscritto confida nel benevolo esame e nell'approvazione del disegno di legge che ha l'onore di presentare all'attenzione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore che abbia rilasciato assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente all'atto della emissione o della presentazione estingue il reato.

L'estinzione opera alle seguenti condizioni: 1) che il debitore esegua il totale pagamento delle somme protestate, degli interessi legali maturati e delle spese di protesto e bancarie oppure ne effettui offerta reale seguita da deposito non oltre il termine di giorni trenta dalla levazione del protesto; 2) che l'adempimento sia provato mediante produzione, da eseguirsi nel termine di giorni quaranta dalla levazione del protesto nella cancelleria della Pretura competente per territorio, dell'originale o di copia autentica dell'assegno protestato, della quietanza con firma del creditore autenticata da notaio oppure dei verbali di offerta reale e di deposito delle somme dovute effettuati nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dai seguenti commi:

« Il colpevole che, nel caso preveduto nel numero 3, fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000.

Il debitore va esente da pena qualora nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile ».

Art. 3.

Per i procedimenti penali pendenti all'entrata in vigore della presente legge, il reato di emissione di assegno a vuoto previsto dall'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si estingue ove il pagamento delle somme protestate, degli interessi legali maturati e delle spese di protesto e bancarie sia effettuato oppure sia realmente offerto con conseguente deposito delle somme nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge ed il pagamento o l'offerta con deposito siano provati con le modalità previste dal precedente articolo 1 nel successivo termine di giorni dieci.